

P R O T O C O L L O D I I N T E S A
per l'istituzione della
Consulta delle Comunità delle Religioni
nella Città della Spezia

Preso atto:

- che a livello comunale si riunisce periodicamente il Forum delle Comunità delle Religioni presenti in città;
- che il Comune della Spezia intende promuovere la coesione sociale e la crescita della comunità locale anche attraverso azioni concrete di dialogo interreligioso, di politiche per la pace e tutela dei diritti delle minoranze.

Il giorno 24 maggio dell'anno 2006 , presso la Sala Giunta del Comune della Spezia, Piazza Europa 1, si sono riuniti i soggetti interessati all'istituzione della Consulta delle Comunità Religiose nella Città della Spezia, per la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa.

Sono presenti:

Chiesa Battista rappresentata da ...

Chiesa Cattolica rappresentata da don Francesco Vannini

Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno rappresentata da ...

Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli della Spezia rappresentata da ...

Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni rappresentata da ...

Chiesa Metodista rappresentata dalla Pastora Letizia Tomassone

Chiesa Ortodossa Rumena rappresentata da ...

Chiesa del Vangelo Quadrangolare rappresentata dalla Pastora Belarmino Isabel

Comunità Ebraica La Spezia rappresentata da ...

Comunità Islamica rappresentata da ...

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai rappresentata da ...

Comune della Spezia rappresentato da Giorgio Pagano, sindaco

PREMESSO

Che il dialogo è la via più efficace, seppure faticosa, per superare la diffidenza e i conflitti, in quanto induce ogni persona a riconoscere e rispettare la dignità dell'altro valorizzando le differenze.

Che la dimensione religiosa rappresenta una significativa espressione culturale e sociale di ogni comunità e costituisce un ricco patrimonio in termini di esperienze, idee e pratiche.

Che la crescita delle forme di comunicazione e soprattutto la presenza di significativi flussi migratori ha arricchito la nostra città di una pluralità di comunità religiose.

Che la popolazione spezzina ha dimostrato grandi capacità di accoglienza delle differenti culture religiose, ritrovando nella sua storia significativi episodi di solidarietà.

RICHIAMATI

- gli articoli n. 7 e 8 della Costituzione Italiana, sulla tutela delle libertà religiose;
la legge 24 giugno 1929 n. 1159 “Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”;
- il Regio Decreto del 28 febbraio 1930 n. 289 “Norme per l'attuazione della Legge 24 giugno 1929, n. 1159” sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”
- gli articoli n. 21 e 23 dello Statuto Comunale del Comune della Spezia sul riconoscimento delle libere forme associative e l'istituzione delle Consulte;
- l'Ordine del giorno del consiglio Comunale della Spezia del 8 luglio 2005.

SI CONVIENE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2

Il presente protocollo di intesa viene stipulato ai fini della istituzione, nell'ambito del territorio comunale, della Consulta delle Comunità delle Religioni nella Città della Spezia.

Art. 3

Le Consulta delle Comunità delle Religioni nella Città della Spezia potrà svolgere attività finalizzate a:

1. Favorire una visione più ampia e più ricca delle realtà religiose presenti in città;
2. Riconoscere e garantire le opportunità di pratica religiosa alle Comunità Religiose, nell'ambito di spazi collettivi;
3. Favorire il dialogo fra le comunità religiose e la cittadinanza;
4. Generare rispetto verso i differenti cammini di spiritualità per superare pregiudizi ed incomprensioni;
5. Collaborare insieme all'Amministrazione Comunale in quelle attività in cui il contributo delle Comunità Religiose gioca un ruolo determinante;
6. Integrare le attività interreligiose già esistenti in città.

Art. 4

1. Sono invitati ad aderire alla Consulta le confessioni religiose presenti sul territorio comunale, riconosciute dallo Stato nelle varie forme previste dagli artt. 7-8 della Costituzione e Leggi applicative, nonché ai sensi della L. 24 giugno 1929 n. 1159 e del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289 e più in generale dalla legislazione vigente in materia.
2. Sono invitati ad aderire alla Consulta altre comunità di religioni che, pur non disponendo dei requisiti sopra definiti, possano dimostrare la loro effettiva presenza nel territorio comunale.
3. Le Comunità delle religioni che intendono aderire alla Consulta, ne formulano richiesta scritta al Sindaco, provvedendo contestualmente a designare con comunicazione scritta del loro ufficio territoriale competente o suo equivalente, e secondo le proprie normative e tradizioni di autonomia organizzative, i propri rappresentanti, in numero non superiore a due.
4. Il Sindaco, o un suo delegato, accoglie le richieste, previo una verifica dei requisiti.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 3, le Comunità Religiose provvedono all'eventuale sostituzione dei propri rappresentanti e possono recedere dalla partecipazione alla Consulta.

Art. 5

1. La Consulta nomina all'unanimità un coordinatore con compiti organizzativi interni e di cura dei rapporti con l'Amministrazione Comunale, con le istituzioni locali e con i mezzi di informazione, in merito alle attività della Consulta.
2. L'incarico di coordinatore è attribuito a rotazione e rinnovato di norma ogni sei mesi.

Art. 6

1. La Consulta si riunisce periodicamente, almeno tre volte l'anno. Ogni membro della Consulta, di cui all'art 4, può chiedere che problemi di rilevante interesse per la propria comunità o religione vengano posti all'ordine del giorno.
2. La convocazione avviene per esplicita richiesta di almeno un terzo dei suoi membri effettivi.
3. Alle riunioni della Consulta partecipa il Sindaco, o un suo delegato.
4. Il Sindaco, o un suo delegato, può richiedere altresì la convocazione della Consulta, per esaminare le proposte ricevute, proporre iniziative, relazionare su attività in corso.
5. Le sedute della Consulta sono valide quando sono presenti la metà + 1 dei componenti.

Art. 7

La Consulta delibera all'unanimità dei presenti.

Il verbale delle riunioni della Consulta e del gruppo operativo deve riportare, in forma sintetica, le decisioni assunte.

Art. 8

La Consulta ha sede presso il Comune della Spezia.

Nel bilancio Annuale del Comune della Spezia verrà previsto un apposito stanziamento per le attività della Consulta.

Art. 9

La Consulta promuove, indicativamente, le seguenti azioni:

1. Organizzazione periodica di eventi pubblici (dibattiti, spettacoli, cultura, gastronomia) e promozione di attività culturali e di dialogo interreligioso, finalizzate a una cultura della pace e al rispetto dei diritti umani;
2. Realizzazione di spazi comuni per il raccoglimento e la preghiera (in luoghi pubblici quali ad esempio ospedali, cimiteri, carceri, ...);
3. Realizzazione in ambito cimiteriale di aree dedicate alle specifiche religioni;

4. Diffusione di dichiarazioni comuni su temi di particolare interesse;
5. Integrazione e condivisione di interventi di mediazione culturale;
6. Promozione di forme di collaborazione con le scuole;
7. Tutela e valorizzazione delle festività religiose;
8. Svolgimento di attività di volontariato in collaborazione con le associazioni presenti in città;
9. Coinvolgimento dei mass media locali, al fine di fornire adeguate informazioni su eventi a sfondo religioso;
10. Formulazione di pareri e proposte su provvedimenti amministrativi che riguardano gli interessi delle Confessioni religiose;
11. Relazione con altri forum ed organismi di realtà simili in Italia e all'Estero;
12. Promozione di attività formative volte al rispetto delle fedi, nei i vari campi della realtà civile.

Art. 10

1. Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai rappresentanti delle Comunità interessate e dal Sindaco .
2. Il presente Protocollo di Intesa ha durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione, e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno.
3. Le parti contraenti convengono che, laddove esigenze operative o innovazioni normative sopravvenute lo rendessero necessario od opportuno, tale Protocollo potrà essere modificato anche in corso d'anno; altresì concordano sulla possibilità che all'intesa possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informativi e previa integrazione della stessa, altri soggetti di cui all'art. 4.

Letto, approvato e sottoscritto

Chiesa Battista

(...)

Chiesa Cattolica

d. Francesco Vannini

Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno

(...)

Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli della Spezia

(...)

Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni

(...)

Chiesa Metodista

Letizia Tomassone, Pastora

Chiesa Ortodossa Rumena

(...)

Chiesa del Vangelo Quadrangolare

Belarmino Isabel, Pastora

Comunit  Ebraica La Spezia

(...)

Comunit  Islamica

(...)

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

(...)

Comune della Spezia

Giorgio Pagano, Sindaco